

**Determinazione n. 57/2011****LA CORTE DEI CONTI  
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 12 luglio 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2010 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2010 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» (INPGI), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

*f.to* Luigi Gallucci

IL PRESIDENTE

*f.to* Raffaele Squitieri

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE* SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA  
DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANNI AMENDOLA» (INPGI),  
PER L'ESERCIZIO 2010

SOMMARIO

Premessa. – PARTE PRIMA - GENERALITÀ - 1. Profili istituzionali. - 2. Gli organi. - 3. Il personale. - 4. I bilanci. – PARTE SECONDA - LA GESTIONE SOSTITUTIVA DELL'AGO - 1. La gestione previdenziale e assistenziale. - 2. La gestione patrimoniale. - 3. Il conto economico. - 4. Lo stato patrimoniale. - 5. Il bilancio tecnico. 6. Considerazioni finali. – PARTE TERZA - LA GESTIONE SEPARATA - 1. La gestione previdenziale. - 2. La gestione patrimoniale. - 3. Il conto economico. - 4. Lo stato patrimoniale. - 5. Il bilancio tecnico. 6. Considerazioni finali.

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 2 e 7 della L. 21 marzo 1958, n.259 e 3 del D.Lgs.30 giugno 1994, n.509, il risultato del controllo eseguito sulla gestione, relativa all'esercizio 2010, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

La relazione, come il precedente referto,<sup>1</sup> è suddivisa in tre parti. La prima contiene notazioni di carattere generale concernenti sia l'attività istituzionale dell'INPGI, la quale comprende due diverse forme di previdenza obbligatoria affidate a gestioni distinte sul piano normativo e contabile - costituite, l'una, dalla Gestione sostitutiva dell'AGO (acronimo di assicurazione generale obbligatoria), denominata anche "Gestione principale", e, l'altra, dalla Gestione separata -, sia l'organizzazione dell'Istituto ed i bilanci di entrambe le Gestioni. La seconda e la terza parte hanno per oggetto esclusivo, rispettivamente, la Gestione sostitutiva e la Gestione separata.

---

<sup>1</sup> Il precedente referto, relativo all'esercizio 2009, è in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 217.

## **PARTE PRIMA**

### **Generalità**

#### **1. – Profili istituzionali**

1.1 – Il quadro normativo nel cui ambito opera l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), soggetto di diritto privato (nella specie della fondazione) ai sensi del d.lgs n. 509/1994, non ha subito mutamenti nell'anno cui si riferisce la presente relazione. E' pertanto sufficiente, al riguardo, rinviare alle precedenti relazioni della Corte dei conti.

Basti qui ricordare come l'attività istituzionale dell'INPGI ha riguardo a due diverse forme di previdenza.

L'una, più risalente nel tempo, ha per finalità la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria, sostitutiva dell'AGO, nei riguardi dei giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti, successivamente estesa alla categoria dei pubblicisti, titolari di rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, ed iscritti nell'Albo e nel Registro tenuti dall'Ordine. Sono, inoltre, obbligatoriamente iscritti all'INPGI coloro che svolgono, presso la pubblica amministrazione o presso datori di lavoro privati, attività di natura giornalistica a tempo determinato o indeterminato.

In favore di tali categorie di assicurati, l'ordinamento dell'Istituto contempla un'estesa gamma di prestazioni (obbligatorie e facoltative): trattamenti pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti); prepensionamenti ex art. 37 della L. n. 416/1981 e successive modificazioni); pensioni non contributive (equivalenti alle pensioni sociali INPS); liquidazione in capitale (agli iscritti ultrasessantacinquenni privi dei requisiti utili al pensionamento); liquidazione TFR (a valere sull'apposito Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297/1982); trattamenti temporanei di carattere assistenziale (assegni per il nucleo familiare, trattamenti di disoccupazione, trattamenti per cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità per infortuni), prestazioni di natura creditizia (prestiti, mutui edilizi ipotecari); prestazioni per finalità sociali (borse e assegni di studio, ricoveri in case di riposo) ed una serie di altre prestazioni consistenti in sussidi straordinari, assegni una tantum ai superstiti, assegni temporanei di inabilità, assegni di superinvalidità.

Nel 2007 è divenuta operativa la riforma voluta dall'Istituto nell'intento di garantire, nel periodo medio - lungo, stabilità ed equilibri finanziari della gestione; riforma che si sviluppa attraverso due principali interventi.

Con il primo è previsto che, dalla data di entrata in vigore della riforma, le quote di pensione riferite ai periodi di lavoro successivi all'1 gennaio 2006, siano calcolate in base alla contribuzione maturata in tutta la vita lavorativa, con salvezza, in sede di prima applicazione, dei diritti acquisiti.

Il secondo intervento consiste nel progressivo innalzamento dell'età anagrafica per accedere alla pensione di anzianità con almeno 35 anni di contributi: dai 59 anni del biennio 2008-2009, ai 62 del 2014.

Un cenno è, poi, da riservare ai provvedimenti con i quali il Consiglio di amministrazione ha previsto la possibilità di cumulo, entro un tetto prestabilito dei redditi da pensione con quelli da lavoro autonomo (2008); ha introdotto una forma di condono delle inadempienze contributive (2009); ha esteso a tutti gli iscritti il trattamento da corrispondere in caso d'infortunio (2009); ha deliberato modificazioni alla gestione assistenziale (2009).

Per più ampi riferimenti a questi interventi, come pure delle intervenute misure legislative (d.l. n. 185/2008 e d.l. n. 207/2008) e delle intese che pongono a carico dello Stato e delle aziende editoriali l'onere dei prepensionamenti dei giornalisti si rinvia a quanto esposto nella precedente relazione.

Tra gli interventi che, più di recente, hanno interessato la gestione dell'Istituto è da ricordare la delibera del Consiglio di Amministrazione, approvata dai Ministeri vigilanti nel febbraio 2010, con la quale è disposta una tutela aggiuntiva nei confronti di coloro che, oltre alla perdita del posto di lavoro, abbiano riportato danni alla salute per comportamenti illeciti del datore di lavoro, con il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione in misura intera.

Con altra delibera, approvata dai Ministeri vigilanti nell'anno 2010, è stato istituito a decorrere dall'1 gennaio 2010 un contributo mensile di 5 euro, a carico dei giornalisti professionisti e pubblicisti, per il finanziamento di un fondo di perequazione a tutela delle prestazioni previdenziali dei giornalisti e dei superstiti titolari di pensione di reversibilità.

La Corte dei conti lo scorso anno ebbe a rilevare, in esito anche alle risultanze del bilancio tecnico con base al 31 dicembre 2007, come l'andamento della gestione previdenziale dell'Istituto presentasse, già nel medio periodo, profili di criticità.

Criticità nell'andamento del rapporto tra contributi e prestazioni, da ricondurre non solo al generale trend demografico, ma anche a una crisi del

mondo dell'editoria con negativi, non trascurabili, riflessi sulla situazione occupazionale.

Sotto questo profilo i risultati del bilancio 2010 non sono confortanti. Come meglio si vedrà a commento dei dati economico finanziari, peggiorano tutti gli indicatori: diminuisce il rapporto iscritti attivi/pensionati; flette considerevolmente il risultato della gestione previdenziale con riferimento determinante al rapporto contributi IVS – pensioni IVS; si riduce, pur lievemente, il rapporto di copertura della riserva IVS con riguardo all'annualità di pensione corrente.

Lo stesso bilancio tecnico con base al 31.12.2009, sugli equilibri attuariali nel periodo 2009-2059, conferma, nella sostanza, i profili di criticità già posti in evidenza nel documento a base 2007. In particolare, dall'esame della gestione INPGI, emerge uno squilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni a decorrere dal 2017, con riferimento al valore storico del patrimonio e dal 2026 con riferimento al valore di mercato del patrimonio medesimo.

D'altro canto è lo stesso Istituto (relazioni del Presidente e del Direttore generale al bilancio 2010) a porre in luce come alcune misure di carattere straordinario non abbiano arginato gli effetti negativi derivanti dalla contrazione degli introiti contributivi conseguenti alla riduzione dei rapporti di lavoro. Così anche le procedure per la stabilizzazione agevolata dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o il condono previdenziale.

A ciò va aggiunto il "peso" dei minori introiti contributivi dei prepensionamenti (248 nel 2010, di cui 226 a carico dello Stato) che avrebbero potuto essere compensati solo da nuove assunzioni di tre o quattro volte superiori, circostanza di fatto non realizzatasi.

Resta da dire che l'INPGI è ben consapevole della descritta, difficile situazione e ha allo studio – insieme a misure di incentivazione contributiva a sostegno della criticità del mercato del lavoro – interventi che si muovono su una duplice direttrice: l'aumento graduale delle aliquote previdenziali a carico del sistema datoriale, cui affiancare un pari processo nell'ambito dell'età della pensione di vecchiaia delle donne.

La Corte dei conti, ferma restando l'autonomia dell'Istituto nel determinare sulle scelte e gli indirizzi da assumere nella gestione previdenziale, ritiene che la descritta situazione imponga l'urgente adozione di ogni misura atta a ristabilire il necessario equilibrio tra le entrate contributive e la spesa per le pensioni.



1.2 – La Gestione separata<sup>2</sup> provvede a liquidare ai propri iscritti (giornalisti professionisti, pubblicisti ed i praticanti che esercitano attività autonoma di libera professione o che svolgano attività lavorativa di natura giornalistica anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa), con il metodo di calcolo contributivo, la pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti; provvede altresì all'erogazione del trattamento di maternità, spettante alle libere professioniste ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Sui profili strutturali d'innovazione della gestione s'è detto nella relazione al bilancio 2009.

Qui basti ricordare come sempre dal 2009 è operativo il nuovo regolamento di attuazione delle attività di previdenza che prevede un nuovo regime contributivo per le prestazioni di lavoro coordinate e continuative, in attuazione dei principi di coordinamento tra le gestioni separate dell'INPS e dell'INPGI (art. 1, comma 80 lett. a, l. n. 247/2007). La nuova disciplina dispone il progressivo incremento dell'aliquota contributiva versata dai committenti (sino a pervenire, dal 1° gennaio 2011, ad una aliquota del 26,72 per cento), per 2/3 a carico di questi ultimi e per 1/3 a carico del giornalista co.co.co. Il diritto alla pensione di vecchiaia è previsto, poi, si maturi a sessantacinque anni per gli uomini e a sessant'anni per le donne, per i giornalisti non iscritti ad altre forme di previdenza, in presenza di almeno cinque anni di contribuzione.

Quanto ai criteri di redazione del bilancio, il sistema tecnico-finanziario della Gestione a capitalizzazione (per il quale, sino al 2007, figuravano nel bilancio di ciascun esercizio specifiche voci di costo costituite dall'accantonamento dell'intera contribuzione soggettiva accertata nell'esercizio medesimo e dall'onere annuale della capitalizzazione) è stato, sostituito da un sistema previdenziale a ripartizione, il quale espone nel conto economico le spese per prestazioni previdenziali e assistenziali effettivamente sostenute, senza riportare più l'accantonamento dei contributi soggettivi, né tanto meno la capitalizzazione.

Hanno, poi, trovato ingresso nell'ordinamento della Gestione separata nuovi criteri d'iscrizione dei contributi, che fanno riferimento ai redditi fiscalmente dichiarati e non, come in precedenza, a quelli maturati in corso di esercizio.

---

<sup>2</sup> La gestione trova origine nella normativa recata dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, in attuazione della quale sono stati inclusi tra gli assicurati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, i giornalisti liberi professionisti o che svolgano attività lavorativa di natura giornalistica anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ed è stata istituita la relativa gestione previdenziale separata.

E', infine, opportuno ricordare la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'INPGI il 29 gennaio 2009 (operativa dal 15 dicembre 2009, cioè dalla data di approvazione dei Ministeri vigilanti) relativa a forme di incentivazione per gli iscritti alla Gestione separata. In particolare, l'Istituto – in conformità all'art. 1, comma 80 lett. *b*, l. n. 247/2007 – ha provveduto a disciplinare le procedure di stabilizzazione del rapporto di lavoro degli iscritti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo che i datori di lavoro possano stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria accordi volti alla trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato, anche a termine, ma non inferiore ai 24 mesi.

Difficoltà operative connesse a questa procedura hanno fatto ritenere opportuno all'Istituto proporre una proroga di 12 mesi nel periodo di vigenza della misura di stabilizzazione; proposta attualmente all'esame dei Ministeri vigilanti.

## 2. – Gli organi

2.1 – Gli organi dell'INPGI, i cui titolari durano in carica quattro anni, sono: il Presidente, il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministratore della Gestione separata, il Collegio sindacale.

Non sono da segnalare per il 2010 modificazioni nella composizione degli organi rinnovati nel 2009, in esito alle complesse operazioni elettorali previste dallo Statuto.

La disciplina che si riferisce ai compensi spettanti ai componenti gli organi monocratici e collegiali dell'INPGI, già stabilita dal Consiglio generale con delibera del 4 luglio 2001, parzialmente modificata con delibera adottata dallo stesso organo il 28 aprile 2004, è stata nuovamente determinata con atto del 28 maggio 2008 e, per quanto attiene al Presidente, con delibera del 26 novembre 2009.

Nella tabella 1 sono esposti i dati relativi alla misura annua lorda, intera e ridotta<sup>3</sup>, delle indennità per il 2010, che s'incrementano rispetto al 2009 della prevista rivalutazione annuale.

Tabella 1

(in euro)

	<b>2010</b>
<b>Presidente</b>	
- indennità	(*) 221.426
<b>Vice Presidente Vicario</b>	
- indennità intera	78.268
- indennità ridotta	39.672
<b>Vice Presidente</b>	
- indennità intera	62.829
- indennità ridotta	31.952
<b>Cons. amm. non titolari di pensione diretta e sindaci</b>	
- indennità intera	47.391
- indennità ridotta	24.077
<b>Consiglieri di amm.ne titolari di pensione diretta</b>	
- indennità intera	47.391
- indennità ridotta	24.077
<b>Presidente Collegio dei sindaci</b>	
- indennità intera	55.110
<b>Componenti Comitato amministr. gestione separata</b>	
- indennità intera	39.672
- indennità ridotta	20.110

\* A decorrere dall' 1.10.2010, € 240.840

<sup>3</sup> L'indennità è corrisposta in misura ridotta ai componenti degli organi di amministrazione che dispongono di altri redditi da lavoro o assimilati.

E' da aggiungere che al Presidente in carica – giornalista professionista in posizione di aspettativa non retribuita – viene corrisposta, oltre all'indennità di carica, una forma di ristoro per il pregiudizio economico e previdenziale derivante dagli effetti della sospensione del rapporto di lavoro (quantificato in € 45.840 annui, corrispondenti al mancato accantonamento del Tfr e versamento della contribuzione previdenziale), nonché una somma equivalente al pagamento dei contributi Casagit e dell'ammontare della quota di contribuzione del Fondo complementare a carico dell'azienda (quantificata in € 7.817).

L'ammontare del gettone di presenza è fissato in € 80.

I costi complessivi per indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese (di viaggio, alberghiere e per i pasti), gravanti sulla Gestione sostitutiva, si attestano nel 2010 sull'importo di €/mgl 1.546 (€/mgl 1.524 nel 2009). Occorre, però, considerare, come solo sugli oneri del 2009 incidono i costi per l'elezione degli organi statutari (€/mgl 89).

Per la Gestione separata i predetti costi, ammontanti nel 2009 a €/mgl 171, sono pari nel 2010 a €/mgl 170,8.

2.2 – Non rientra tra gli organi il Direttore generale che, nominato dal Consiglio di amministrazione, sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'Istituto; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dagli organi collegiali di amministrazione, interviene a tutte le riunioni di questi ultimi e fa parte delle commissioni consultive e di studio che, a norma di Statuto, possono essere nominate dal Consiglio di amministrazione.

Al Direttore generale (la carica è stata rinnovata nel luglio del 2009) è corrisposto un trattamento economico annuo lordo pari ad € 218.946 (€ 201.297 nel 2009).